



COMUNE DI ALFIANELLO

PROVINCIA DI BRESCIA

**REGOLAMENTO PER
L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE
DEL SERVIZIO DEL
VOLONTARIATO SINGOLO
E DELL'ELENCO COMUNALE
DEI VOLONTARI**

Approvato con delibera di C.C. n.40 del 26/10/2020

SOMMARIO

Art. 1	3
Oggetto e finalità del regolamento	3
Art. 2	3
Principi generali	3
Art. 3	3
Ambiti di applicazione del Regolamento	3
Art. 4	3
Gratuità della prestazione del volontariato singolo	3
Art. 5	4
Istituzione dell'Elenco Comunale dei Volontari	4
Art. 6	4
Requisiti del Volontario	4
Art. 7	5
Procedure di iscrizione all'elenco Comunale dei Volontari	5
Art. 8	5
Cancellazione dall'Elenco Comunale dei Volontari	5
Art. 9	5
Aggiornamento dell'Elenco Comunale dei Volontari	5
Art.10	5
Modalità di svolgimento delle attività	5
Art. 11	6
Obblighi dell'Amministrazione Comunale	6
Art. 12	7
Obblighi dei Volontari	7
Art. 13	7
Mezzi e Attrezzature	7
Art. 14	7
Disposizioni finali	7
Allegato A) Elenco ambiti di attività del singolo volontario	
Allegato B) Modello di domanda di iscrizione all'Elenco Comunale dei Volontari	
Allegato C) Avviso pubblico	

Art. 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento nasce dalla volontà dell'Amministrazione di valorizzare l'attività di volontariato svolta nel territorio comunale da tutti i cittadini che ne diano disponibilità diretta al conseguimento di finalità di pubblico interesse per la cura e la tutela del bene comune e la costruzione di una comunità più coesa e solidale.
2. Il Comune riconosce il ruolo del volontariato come forma di solidarietà sociale, di sinergia tra pubblico, privato e volontari, rispondendo al principio di sussidiarietà orizzontale.

Art. 2

Principi generali

1. Il Comune, volendo garantire nell'ambito del proprio territorio la realizzazione di attività di pubblica utilità integrative e non sostitutive dei servizi di propria competenza, attiva forme di collaborazione con volontari iscritti nell'apposito **Elenco Comunale dei Volontari** per attività di pubblica utilità, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali, al fine di consentire, alle persone, l'espressione di responsabilità sociale e civile.

Art. 3

Ambiti di applicazione del Regolamento

1. I Volontari iscritti nell'**Elenco Comunale dei Volontari** possono svolgere tutte le attività di pubblico interesse di competenza dell'Amministrazione Comunale, che non siano espressamente riservate, da leggi, regolamenti od altro, alla stessa o ad altri soggetti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, le finalità del servizio civico volontario, in conformità agli artt. 1 e 2 della Legge n. 266/91 (Legge Quadro sul volontariato) ed art. 3 della L.R. n. 1/2008 (testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso), riguardano le aree ed attività indicate nell'Allegato A) al presente regolamento.
2. L'elenco delle attività inserite nell'Allegato A) è meramente esemplificativo e non esaustivo dei settori di attività.
3. Pertanto è fatta salva la possibilità per la Giunta Comunale in occasione dell'inizio delle varie attività che si renderanno necessarie, di attribuire ai volontari lo svolgimento di ulteriori compiti non ricompresi nel suddetto elenco ovvero di variare la tipologia dei servizi sulla base di eventuali esigenze non attualmente prevedibili, purché finalizzati ad obiettive esigenze di pubblico interesse, senza che ciò comporti la necessità di approvare una specifica modifica del presente Regolamento.

Art. 4

Gratuità della prestazione del volontariato singolo

1. L'attività di volontariato è libera, personale, spontanea, gratuita e senza fini di lucro, per cui ogni individuo può intraprendere attività di volontariato a beneficio dei singoli e della comunità tutta.
2. L'effettuazione di attività di volontariato non può mai assumere dichiaratamente, tacitamente o di fatto, le caratteristiche del rapporto di lavoro subordinato funzionale

alla struttura burocratica del Comune ne può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura. Inoltre, in nessun caso, l'azione svolta dal volontario nel contesto previsto dal presente Regolamento può creare vincoli, limiti o condizioni alla spontanea disponibilità del volontario.

3. Le attività dei volontari sono totalmente gratuite e non possono essere in alcun modo retribuite, né dall'Amministrazione Comunale né da eventuali singoli beneficiari delle attività medesime.
4. Nessun rimborso spese è dovuto al volontario, se non autorizzate dall'Amministrazione comunale e debitamente documentate.
5. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non comporta la rinuncia alla copertura di posti vacanti né pregiudica il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.
6. Svolgendo le attività di cui al presente Regolamento, i volontari non sono vincolati da alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 5

Istituzione dell'Elenco Comunale dei Volontari

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento del volontariato tra i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alle attività di pubblica utilità.
2. Per le finalità del presente regolamento è istituito l'**Elenco Comunale dei Volontari** del Comune di Alfianello, nel quale i singoli volontari potranno essere iscritti compilando l'apposito modulo (allegato B,) al fine di garantire la propria disponibilità nello svolgimento di attività espressione di impegno sociale, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo nell'Allegato A) del presente regolamento.
3. L'**Elenco Comunale dei Volontari**, articolato nelle quattro sezioni sotto riportate, conservato presso l'ufficio segreteria, è pubblicato previa autorizzazione dei volontari sull'Albo pretorio on line e sul sito internet istituzionale del Comune di Alfianello.
4. Ogni cittadino iscritto nell'Elenco Comunale dei Volontari, sulla base delle disponibilità e competenze potrà operare in uno o più dei seguenti ambiti
 - AMBITO SOCIALE;
 - AMBITO DEI SERVIZI EDUCATIVI;
 - AMBITO TECNICO AMBIENTALE;
 - AMBITO GESTIONALE.
5. Periodicamente potranno essere esposti all'Albo Pretorio, nei luoghi pubblici e sul sito web del Comune, avvisi pubblici (allegato C) per il coinvolgimento dei Volontari nello svolgimento di attività rientranti negli ambiti indicati al punto 4, fatta salva comunque la possibilità da parte di cittadini di poter presentare spontaneamente durante tutto l'anno la propria candidatura a volontario.

Art. 6

Requisiti del Volontario

1. Il cittadino che intende svolgere attività di volontariato deve possedere i seguenti requisiti:
 - Essere cittadino italiano, o comunitario, o cittadino di paesi terzi in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato a tempo indeterminato (già "carta di soggiorno") ed aver raggiunto la maggior età;
 - Assenza di condanne con sentenze passate in giudicato per qualsiasi reato che incida sulla moralità del cittadino, assenza di procedimenti e/o condanne penali in corso

- nei confronti di persone e/o pubbliche amministrazioni,
- Possedere l'idoneità richiesta per l'attività che si intende svolgere.

Art. 7

Procedure di iscrizione all'elenco Comunale dei Volontari

1. La domanda di iscrizione all'Elenco Comunale dei Volontari, redatta in carta semplice sulla base del modulo-tipo (Allegato B), indirizzata all'Ufficio Segreteria, contiene i seguenti dati:
 - Le generalità complete del volontario e la sua residenza;
 - Autodichiarazione circa il possesso dei requisiti di cui al precedente Art. 6;
 - Le opzioni in ordine alle attività per le quali il volontario intenda collaborare con la pubblica istituzione interessata.
2. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - Copia del documento di identità e curriculum vitae (facoltativo) dell'interessato, attestante le sue conoscenze, capacità ed esperienze ritenute utili ai fini delle attività per cui si rende disponibile;
 - Per il cittadino non comunitario, copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
3. Il Candidato potrà essere successivamente contattato per effettuare un colloquio con il Responsabile del Servizio interessato, che disporrà l'inserimento nell'Elenco Comunale entro i 20 giorni successivi.
4. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione della documentazione e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli elementi richiesti.
5. Dell'avvenuta iscrizione il soggetto interessato è informato tramite il mezzo di comunicazione indicato in domanda, così come i provvedimenti di cancellazione o di diniego dell'iscrizione all'Elenco.

Art. 8

Cancellazione dall'Elenco Comunale dei Volontari

1. Si procede alla cancellazione dei volontari nei seguenti casi:
 - Su richiesta del cittadino iscritto; il volontario, in qualsiasi momento, può ritirare o sospendere la propria disponibilità a proseguire l'esperienza di volontariato, dandone tempestiva comunicazione;
 - In caso di perdita accertata dei requisiti di cui all'art. 6;
 - Negligenza, imperizia o imprudenza nello svolgimento delle attività assegnate;
 - Ripetuto rifiuto di svolgere le attività previste dal regolamento e/o per le quali si era dichiarata la disponibilità, o assenza protratta non giustificata per almeno sei mesi.

Art. 9

Aggiornamento dell'Elenco Comunale dei Volontari

1. L'aggiornamento dell'Albo verrà effettuato sulla base delle domande pervenute, delle rinunce, delle revoche di norma con cadenza semestrale, oppure anche più volte se necessario, per permettere l'impiego immediato di nuovi volontari.

Art.10

Modalità di svolgimento delle attività

1. Il Comune, tramite il responsabile dell'ufficio utilizzatore che prende in carico i volontari, si impegna a:

- Accertare, direttamente o con il supporto dei servizi competenti, che i volontari siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, nonché delle idoneità necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;
 - Valutare, se necessario, la compatibilità degli interventi da effettuare con la normativa in tema di lavori pubblici e con la normativa sull'igiene e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - Vigilare sullo svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti e la dignità degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette (compreso il rispetto delle normative specifiche di settore);
 - Verificare i risultati delle attività svolte anche attraverso eventuali incontri periodici.
2. Il responsabile dell'Ufficio utilizzatore nell'ambito dei suoi compiti di vigilanza, ha la facoltà di sospendere in qualsiasi momento le attività del volontario singolo qualora:
 - Da esse possa derivare un danno a persone o cose;
 - Vengano a mancare i presupposti e le condizioni previste dal presente Regolamento;
 - Siano accertate violazioni di leggi, regolamenti o di ordini della pubblica autorità.
 3. Nel caso in cui il numero dei volontari disponibili allo svolgimento di una determinata attività fosse superiore a quello richiesto, può essere valutata la possibilità, anche temporanea, di procedere ad una rotazione per consentire l'accesso ad un numero maggiore di soggetti disponibili. Prima di avviare l'attività, viene attivato un incontro di formazione specifica, al fine di fornire le informazioni di base necessarie.
 4. L'Ufficio utilizzatore avrà cura di dotare i volontari dei dispositivi di protezione individuale e dei necessari mezzi di lavoro, nonché di apposito cartellino identificativo che indica la natura volontaria dell'attività svolta e renda i volontari riconoscibili da terzi.
 5. L'Ufficio utilizzatore deve fornire ai volontari informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui operano e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate o da adottare.
 6. Il Comune, tramite l'Ufficio utilizzatore, qualora le attività da svolgersi da parte del volontario richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in suo possesso, si impegna a fornire occasioni concrete di formazione e aggiornamento, volte soprattutto a migliorare e assicurare la sicurezza individuale, sulle tematiche del volontario e della cittadinanza attiva, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, che saranno tenuti a partecipare a tali iniziative.

Art. 11

Obblighi dell'Amministrazione Comunale

1. Al Comune di Alfianello, spetta la valutazione del rischio connesso allo svolgimento della specifica attività, nonché tutti gli adempimenti connessi alla sicurezza sul lavoro.
2. Tutti coloro che prestano la propria opera a norma del presente Regolamento sono assicurati, con onere a carico dell'Amministrazione Comunale, contro i rischi di infortunio in cui potrebbero incorrere, nonché contro i rischi di responsabilità civile verso terzi nello svolgimento delle mansioni loro affidate.
3. L'Amministrazione rilascia al singolo volontario, su richiesta, un documento attestante l'attività svolta.
4. L'amministrazione Comunale valorizza l'attività dei volontari attraverso riconoscimenti per le attività svolte e l'adozione di idonee iniziative di promozione.

Art. 12

Obblighi dei Volontari

1. I volontari si impegnano a:

- Svolgere le attività esclusivamente per fini di partecipazione attiva alla vita della comunità e di solidarietà, in forma gratuita, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;
- Operare nell'ambito delle indicazioni date dall'Amministrazione in forma coordinata con il responsabile dell'Ufficio utilizzatore, assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito ed essendo disponibili alle verifiche concordate, rispettando scrupolosamente le modalità operative stabilite, in particolare, la puntualità nell'attività assegnata;
- Operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;
- Operare nel pieno rispetto delle funzioni e del ruolo degli uffici e del personale comunale con i quali entrano in relazione;
- Partecipare ai percorsi di formazione che vengano eventualmente organizzati dall'Amministrazione per favorire le migliori condizioni di svolgimento delle attività;
- Svolgere le attività richieste con correttezza, diligenza e buon senso;
- Utilizzare correttamente i dispositivi di protezione individuale che, sulla base della valutazione rischi, l'ufficio utilizzatore ritiene adeguati.
- Si impegna a trattare con la dovuta riservatezza tutte le informazioni relative alle situazioni soggettive delle persone di cui verrà a conoscenza in occasione dello svolgimento dell'attività di volontariato, secondo la normativa vigente in materia di privacy, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

Art. 13

Mezzi e Attrezzature

1. Nell'attuazione delle attività di cui al presente Regolamento i volontari potranno essere autorizzati all'uso delle risorse strumentali del Comune (apparecchiature, automezzi, linee di comunicazione) dal Responsabile comunale competente. Il Comune può fornire ai volontari, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le attrezzature necessari allo svolgimento dell'attività, nonché quelle previste dalla vigente normativa in materia antinfortunistica. Le attrezzature devono essere riconsegnate nei modi e nei termini di volta in volta concordati. Il consegnatario di attrezzature ne avrà personalmente cura fino ad avvenuta riconsegna. L'Amministrazione comunale fornisce, inoltre, a ciascun volontario i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta, i quali possono essere tenuti fino alla permanenza di iscrizione all'Albo.

Art. 14

Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione. Per quanto non disciplinato nel presente regolamento, troveranno applicazione le norme vigenti in materia di volontariato.